

## **C12741 - OVS/GOLDENPOINT**

Provvedimento n. 31652

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società OVS S.p.A, pervenuta in data 3 luglio 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** OVS S.p.A. (di seguito, "OVS"; Partita IVA 04240010274), quotata sul comparto Euronext Milan gestito da Borsa Italiana, - è la società capogruppo dell'omonimo gruppo ed è attiva nel settore dell'abbigliamento e accessori *casual* per uomo, donna e bambino su tutto il territorio nazionale, principalmente, attraverso punti vendita in gestione diretta e *franchising*, con i marchi proprietari *OVS, Upim, Piombo, Stefanel, OVS Kids* e *BluKids*. Sono inoltre di titolarità di OVS, fra l'altro, il marchio *Shaka* (prodotti di profumeria) e il marchio *Croff* (la linea tessili e accessori di Upim). OVS non è soggetta al controllo da parte di alcuno dei suoi azionisti.

Nel corso del 2024, OVS ha realizzato un fatturato complessivo globale pari a [1-2 miliardi di euro]\*. Nel medesimo anno, a livello europeo, il fatturato è stato pari a [1-2 miliardi] di euro e, in Italia, a [1-2 miliardi] di euro.

**2.** Golden Point S.p.A. (di seguito, "Golden Point" o "Target"; Partita IVA 02481460208), è attiva nel settore dell'abbigliamento e accessori, prevalentemente in Italia, con *focus* su calze/calzini, costumi mare, intimo e *nightwear* per donna, uomo e bambino, principalmente attraverso la propria rete di vendita, ma anche online. Più nel dettaglio, la Target è titolare di circa trecentottantadue negozi situati in varie città e centri commerciali e distribuisce i propri prodotti tramite la propria catena *retail* con le insegne *Goldenpoint*.

Golden Point è controllata congiuntamente da Gilfin S.r.l. - che ne detiene il 97% del capitale sociale e che, in ultima istanza, è controllata dalla persona fisica socio di controllo di Gilfin - e da OVS che ne detiene il restante 3% e ha il diritto di nominare [omissis] membri su [omissis] del Consiglio di Amministrazione (di seguito, "CdA") della Target, almeno uno dei quali deve necessariamente esprimere il suo voto favorevole al fine di permettere l'adozione di talune delibere in CdA, tra cui ogni modifica che si renda necessaria in corso d'anno al *business plan*<sup>1</sup>.

Nel corso del 2024, la Target ha realizzato un fatturato complessivo globale ed europeo pari a circa [35- 00] milioni di euro, mentre a livello italiano il fatturato è risultato pari a circa [35-100] milioni di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di OVS del controllo esclusivo della Target, di cui, come visto, OVS già detiene il controllo congiunto (di seguito, "Operazione").

**4.** È previsto un patto di non concorrenza e di non sollecitazione secondo cui fino [omissis] Gilfin e la persona fisica [omissis], attuale socio di controllo di Gilfin, si impegnino ciascuno a non svolgere direttamente e/o indirettamente qualsiasi attività in concorrenza con quella attualmente svolta dalla Target, ivi inclusi lo storno/sollecitazione di agenti, distributori, affiliati, fornitori clienti e/o dipendenti della Target o instaurazione di rapporti di lavoro e/o collaborazione esterna con società concorrenti, nel territorio dell'Unione europea e in taluni Paesi terzi.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**5.** L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>1</sup> [Cfr. C12627 - OVS-Gilfin/Golden Point, provvedimento n. 31256 dell'11 giugno 2024, in Bollettino n. 26/2024.]

6. I patti di non concorrenza e non sollecitazione concordati possono essere considerati accessori e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto volti a preservare il valore della Target, a condizione che gli stessi siano limitati all'ambito geografico di attività di quest'ultima e a un periodo di due anni dall'acquisto del controllo di OVS sulla Target<sup>2</sup>.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### **a) I mercati rilevanti**

7. Avuto riguardo all'attività della Target, dal punto di vista merceologico, il mercato interessato dall'Operazione è quello della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e di accessori non di lusso<sup>3</sup>. All'interno di tale mercato è possibile distinguere i segmenti "adulto" e "bambino" tenuto conto delle diverse esigenze che guidano gli acquisti dal lato della domanda, nonché dell'esistenza di operatori dal lato dell'offerta specializzati in una sola delle due tipologie di prodotti. Nel caso di specie, tuttavia, l'esatta definizione del mercato merceologico può essere lasciata aperta, non ravvisandosi, in entrambi i casi, criticità dal punto di vista concorrenziale.

8. Dal punto di vista geografico, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita, il mercato della distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti di abbigliamento e accessori non di lusso ha dimensione locale. Secondo la prassi consolidata dell'Autorità, la dimensione dei mercati locali della distribuzione al dettaglio può essere individuata facendo ricorso alla costruzione di isocrone definite sulla base della distanza percorribile in un determinato periodo di tempo, partendo dai punti vendita oggetto di acquisizione. Nel caso di specie, gli ambiti locali sono stati individuati sulla base di isocrone definite sulla base sia di 30 minuti che di 20 minuti di percorrenza dai punti vendita interessati dall'Operazione. L'esatta definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto, come di seguito illustrato, in entrambi i casi l'Operazione non è suscettibile di sollevare criticità di natura concorrenziale.

##### **b) Effetti dell'Operazione**

9. Considerato che l'Operazione prevede il passaggio dal controllo congiunto - oggetto della concentrazione C12627 - al controllo esclusivo sulla Target, la stessa non darà luogo ad alcuna variazione della situazione concorrenziale dei mercati rilevanti individuati. e dunque non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza.

10. Peraltro, si ricordi che la posizione di OVS e Golden Point nei numerosi mercati rilevanti locali è tale da non destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto nel mercato rilevante della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e di accessori non di lusso (*overall*), così come nel segmento adulto, in nessuna delle isocrone analizzate - in un'estensione sia a 30 minuti, sia a 20 minuti di guida dal centroide - la quota congiunta sarà superiore alla soglia di attenzione del 25%<sup>4</sup>.

11. Anche relativamente al segmento bambino l'Operazione non darà luogo ad alcun incremento delle quote di mercato. Infine, si tratta di mercati caratterizzati dalla presenza di numerosi altri operatori e soprattutto nel segmento bambino si rileva la presenza di concorrenti qualificati e di grandi dimensioni, in particolare il Gruppo Oniverse.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti esaminati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione sono accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

<sup>2</sup> [Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.]

<sup>3</sup> [Cfr., ex multis: C12627 - OVS-Gilfin/Golden Point, provvedimento n. 31256 dell'11 giugno 2024, in Bollettino n. 26/2024; C12338 - OVS/17 rami di azienda di Margherita Distribuzione, provvedimento n. 28487 del 15 gennaio 2020, in Bollettino n. 1/2021; C11677 - Stradivarius Italia / Ramo di azienda di Gallerie commerciali Italia, provvedimento n. 23756 del 18 luglio 2012, in Bollettino n. 29/2012; C11840 - Oviessse/Ramo di azienda di Sagi Holdings, provvedimento n. 24120 del 12 dicembre 2012, in Bollettino n. 50/2012 e C11802 - Oviessse/Ramo di azienda di Unicomm, provvedimento n. 24034 del 31 ottobre 2012, in Bollettino n. 44/2012.]

<sup>4</sup> [Cfr. gli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese della Commissione Europea (2004/C 31/03), §. 18.]

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*